



COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

ORDINANZA N. 11

data 31 marzo 2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI GESTIONE SALME SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 10 del DPR 285/2000 che dispone: "Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore";

VISTA la nota della Direzione Sanitaria dell'AUSL di Reggio Emilia prot. n. 2020/0039741 del 30/03/2020 ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19 – indicazioni in materia di attività funebre per decessi di persone avvenuti nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali e nella abitazioni private della provincia di Reggio Emilia" con al quale si trasmettono al Sig. Prefetto ed ai Sindaci della provincia di Reggio Emilia le suddette indicazioni in materia di attività funebre e si invitano tutti i Sindaci ad adottare apposita ordinanza che permetta di anticipare il periodo di osservazione del cadavere, rispetto al periodo di 24 ore, per tutti i decessi che avverranno nel territorio del proprio comune, dalla data di adozione dell'ordinanza stessa.

RICHIAMATO l'art. 261 del TULS di cui al Regio Decreto n. 1265 del 27/07/1934;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs 112/98 che dispone: Interventi d'urgenza;

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.

VISTI gli artt. dal 1 al 7 in materia di denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi e dall'art. 8 al 11 in materia di periodo di osservazione dei cadaveri del DPR 285/2000;

VISTO l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n. 833, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

Tel. 0522/601911 - Fax 0522/601947 - C.F. e P.IVA 00441360351

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

VISTE le indicazioni in materia di attività funebre, allegate alla citata nota della Direzione Sanitaria dell'AUSL di Reggio Emilia prot. n. 2020/0039741 del 30/03/2020;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. Dlgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso:

ORDINA

- che, per tutti di decessi che avverranno sul territorio comunale, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla validità della stessa dipendente da nuove disposizioni, il periodo di osservazione può essere anticipato rispetto alle 24 ore di norma, immediatamente dopo che è avvenuto l'accertamento della morte da parte del medico necroscopico, nei termini di cui al DPR 285/2000, al fine di permettere la chiusura del feretro nel più breve tempo possibile;
- che la presente ordinanza e le allegate indicazioni in materia di attività funebre, di cui alla citata nota della Direzione Sanitaria dell'AUSL di Reggio Emilia prot. n. 2020/0039741 del 30/03/2020, vengano portate a conoscenza di tutti gli operatori socio sanitari ed imprese di onoranze funebri presenti e/o operanti sul territorio comunale, al fine della loro puntuale applicazione;
- la presente ordinanza ha validità fino a nuove disposizioni che verranno adottate in funzione dell'evoluzione dell'attuale emergenza epidemiologica COVID-19;

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Vezzano sul Crostolo, e trasmessa a:

- Prefetto di Reggio Emilia;
- Ausl di Reggio Emilia;
- Comando Carabinieri di Vezzano sul Crostolo;
- Corpo Unico di Polizia Municipale Colline Matildiche;
- Settore Demografico – Servizio di Stato Civile e Polizia Mortuaria.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio Comunale di Vezzano sul Crostolo, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.



IL SINDACO
(Stefano Vescovi)

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

Tel. 0522/601911 - Fax 0522/601947 - C.F. e P.IVA 00441360351